

h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui all'articolo 30-bis;

i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

4. Dopo la lettera *c-undecies*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

« *c-duodecies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani ».

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 02. (ex 27. 063.) Pennacchi, Cordoni, Mastella, Ostilio, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pisicchio, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Nigra, Delbono, Duilio, Ceremigna, Sciacca, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*). —

1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 9.296,22 euro, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

30. 04. (ex 27. 053.) Pennacchi, Benvenuto, Pinza, Pecoraro Scanio, Pistone, Buemi, Agostini, Roberto Barbieri, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Lion, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Tollotti, Cordoni, Michele Ventura, Pisicchio, Cusumano, Mastella, Nigra, Motta, Ceremigna, Delbono, Nesi, Villetti, Burlando, De Franciscis, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

ART. 30-bis. (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di

mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, intendendo per tale quello di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

ART. 30-*ter*. (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). — 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988,

n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

ART. 30-*quater*. (*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti*). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dagli articoli 30-*bis* e 30-*ter* e dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione

degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 03. (ex 27. 065.) Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio, Cordoni, Innocenti, Pennacchi, Grandi, Ventura, Agostini, Pinza, Morgando, Mastella, Duilio, Sciacca, Ceremigna, Milana, Roberto Barbieri, Buemi, Cusumano, Nesi, Pistone, Visco, Olivieri, De Francis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Trattamento di disoccupazione). — 1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di 12 mesi, elevati a 16 per i lavoratori che hanno compiuto i 45 anni e a 20 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a 14, 20 e 24 mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione

nei 12 mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1.61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 2 mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con

un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, au-

tonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 015. (ex 27. 054.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

○ ***30. 016.** (ex * 27. 046.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto -Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

◦ *30. 017. (ex *27. 066. e *27. 060.) Pistone, Villetti, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Nigra, Duilio, Cordoni, Ceremigna, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Pinotti, Sereni, Coluccini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ 30. 018. (ex 27. 052.) Pennacchi, Cordoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Trattamento di disoccupazione per i lavoratori economicamente dipendenti*). — 1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, come modificate dal presente articolo.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio della attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 019. (ex 27. 059.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui*). - 1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

30. 020. (ex 27. 058.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Incremento dell'indennità di disoccupazione*). - 1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2003 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: - 782.000;
2004: - 782.000;
2005: - 785.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 021. (* 27. 067.) Pennacchi, Cordoni, Gasperoni, Pistone, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Dui-lio, Nigra, Motta, Ceremigna, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze procede dal 1° gennaio 2003 all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione portandola al 60 per cento sulla base di un'intesa con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 022. (ex *27. 036. e *27. 04.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. A tutti i soggetti con età superiore a 45 anni che risultano disoccupati ed iscritti agli uffici di collocamento da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un sussidio mensile pari a 516,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2003: — 700.000;
2004: — 700.000;
2005: — 700.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 023. (ex 27. 071.) Sgobio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione avente decorrenza più remota. A domanda degli interessati l'integrazione è liquidata sulla pensione di decorrenza più recente per la quale sia previsto un trattamento minimo più elevato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui la seconda o ulteriore pensione abbia decorrenza successiva al 31 dicembre 2000. Per le situazioni di pluritolarità già in essere al 31 dicembre 2000, tali disposizioni si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2001 solo se più favorevoli con riferimento all'importo complessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 05. (ex 27. 027.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Calzolaio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Trattamento minimo delle pensioni). 1. A decorrere dal 1° gennaio

1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 130.000;
2004: — 140.000;
2005: — 170.000.

30. 024. (ex 3200-bis/XI/27. 01.) Cordoni, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Trattamento minimo delle pensioni). — 1. Ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2003.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi- L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'europa.

30. 060. (ex 25. 020.) Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Buffo, Squeglia, Camo, Carbonella, Duilio.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Importo minimo della pensione a calcolo). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo a calcolo delle pensioni dirette dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al lo gennaio dell'anno di decorrenza, per ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.

2. Per le frazioni di anno l'importo minimo di cui al comma 1 è attribuito in proporzione al numero di settimane.

3. L'importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l'importo del trattamento minimo.

4. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 061. (ex 25. 06.) Sgobio, Maura Cosutta.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. - (Riduzione del carico fiscale per alcuni trattamenti pensionistici).

— 1. A decorrere dall'anno 2002 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.

3. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

b) dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle Nazioni unite.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

30. 062. (ex 25. 012.) Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione a sensi dell'articolo 99, quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). —

1. In tutti i casi di cumulo dell'indennità integrativa speciale corrisposta in maniera separata su pensioni dirette, indirette o di reversibilità con altra o altre indennità integrative speciali corrisposta o corrisposte su altra pensione o a qualsiasi altro titolo, l'indennità integrativa speciale su ogni singolo trattamento pensionistico è erogata nel limite della quota determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento stesso. Sono confermati gli importi dei trattamenti in essere, se più favorevoli.

2. Le gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria provvederanno, a domanda, a ripristinare l'indennità integrativa speciale e a corrispondere gli arretrati entro il termine della prescrizione quinquennale. Le domande dovranno essere presentate all'ente erogatore entro il 31 dicembre 2001. Le somme dovute a tale titolo non danno luogo a corresponsione di interessi se liquidate entro un anno dalla domanda.

3. I giudizi pendenti per tale titolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. Resta ferma la disciplina del cumulo tra le pensioni dirette e redditi da lavoro prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 08. (ex 27. 026.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Al personale che ha raggiunto l'età anagrafica per andare in pensione, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331, anche se non ha raggiunto ancora i 37 anni di capacità contributiva.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rientra nel divieto di assunzione previsto dall'articolo 24, comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 09. (ex 27. 03.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigiano o di esercente attività commerciale e vengono iscritti per la prima volta alla rispettive gestioni previdenziali beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le predette legislazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 010. (ex 27. 035.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Paola Mariani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Interventi per agevolare l'artigianato). — 1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

30. 063. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 25. 03.) Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, le pensioni a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, integrate al trattamento minimo, conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto non inferiore a 781, sono aumentate mensilmente nella misura di 5,16 euro per ogni anno di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria e da riscatto.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

30. 011. (ex 27. 074.) Rava, Rossiello, Borrelli, Preda, Sedioli, Marcora.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Cumulo assegni di invalidità). — 1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data del 31 dicembre 2002 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 0100. (ex 27. 023.) Cordoni, Battaglia, Delbono, Duilio, Innocenti, Gasperoni, Camo, Motta, Sciacca, Diana, Guerzoni, Nigra, Carbonella.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di cumulo). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 sono abrogati gli articoli 10, comma 6, della legge 3 giugno 1975, n.160, e 16, commi 3 e 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

30. 0101. (ex 27. 017.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Riduzione contributiva per le qualifiche basse). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma

1, ai lavoratori occupati, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

30. 014. (ex 27. 068.) Pennacchi, Pinza, Nicola Rossi, Nigra, Motta, Sciacca, Piscichio, Ostillio, Magnolfi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini, Duilio, Delbono, Ceremigna, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Totalizzazione dei periodi assicurativi). — 1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

1. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data la facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1, ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi, un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene

integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

30. 013. (ex 27. 062.) Delbono.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare). — 1. Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:

a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari,

anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

30. 065. (ex 3200-bis/XI/29. 01.) Franci, Guerzoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare). — 1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 066. (ex 29. 015.) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Misure per la salvaguardia dell'occupazione). — 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, per gli anni 2001, 2002 e 2003, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono da intendersi beneficiari dell'estensione:

a) le imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) le imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzate in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) le imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile e coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) i pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

30. 067. (ex *29. 03. ex *29. 07.) Burlando, Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **30. 068.** (ex 29. 014.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Nigra, Motta, Trupia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

◦ **30. 069.** (ex 29. 020.) Dario Galli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Proroga dell'applicazione dei contratti di solidarietà). — 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come

modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: — 50.000.

- **30. 071.** (ex 29. 05.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ». All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.

- 30. 070.** (ex * 29. 010. ex * 29. 011.) Patria, Di Teodoro, Savo, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 181.200;

2004: — 181.200;

2005: — 181.200.

- **30. 072.** (ex 29. 06.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- ***30. 073.** (ex 29. 012.) Di Teodoro.

ART. 30-bis. (Proroga di agevolazioni contributive). — 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) sono aggiunte, in fine, le parole: « e per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

2. Al maggior onere di euro 181,2 milioni si provvede attingendo al « Fondo speciale » di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- ***30. 074.** (ex 29. 012.) Paola Mariani.